PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 18

Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale

Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attivita' di inanellamento. Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto Istituto.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1978, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968

Titolo	V — Gestione del territorio - divieti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-18-cattura-e-utilizzazione-di-animali-a-scopo-scientifico-o-amatoriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it